



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

AVVISO PUBBLICO INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNI 2018 e 2019

1. OGGETTO DELL'INTERVENTO

Regione Lombardia con D.G.R. n. 6465 del 10/04/2017 ha approvato le “Linee Guida per interventi sperimentali volti al contenimento dell'emergenza abitativa e azioni rivolte al sostegno per il mantenimento dell'abitazione in locazione” per l'anno 2017.

L'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, in qualità di ente capofila dell'ambito distrettuale n. 2 Brescia Ovest, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in data 23/07/2018 ha aderito alle MISURE n. 2, 3 e 4 delle predette Linee Guida, le quali sono volte al sostegno di famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6”.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

MISURA 2: “Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.”

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini che nell'anno 2018 sono titolari di contratto di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale. Sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- A) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- B) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- C) non essere in possesso di alloggio adeguato per il proprio nucleo familiare in Regione Lombardia;
- D) ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- E) morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00).

Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali; per morosità incolpevole deve intendersi la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- licenziamento
- mobilità
- cassa integrazione
- mancato rinnovo di contratti a termine
- accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro
- cessazione di attività professionale o di impresa
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“OVEST SOLIDALE”

MISURA 3: “Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà all'asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo.”

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:

- A. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- B. ISEE max fino a € 26.000,00.

MISURA 4: “Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico e in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (il requisito si verifica laddove la spesa per il canone sia superiore al 30% del reddito).

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- A. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- B. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- C. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- D. ISEE max fino a € 15.000,00;
- E. sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

Per condizione di vulnerabilità si intende la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Mancato supporto parentale;
- Presenza di figli a carico;
- Presenza nel nucleo di una persona ultra 85enne;
- Presenza nel nucleo di una persona con patologia cronica certificata;

Per Grave disagio economico, oltre al limite isee indicato dalla DGR e sopra riportato, si intende il non aver beneficiato di altri emolumenti da Enti o con fondi Pubblici di qualsiasi genere o tipologia (a esclusione di eventuali contributi comunali).

3. CONDIZIONI ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

MISURA 2

Ai fini del riconoscimento del beneficio l'inquilino deve sottoscrivere un accordo, mediante l'apposito format allegato al presente bando, con cui egli si impegna, se disoccupato, a partecipare a un progetto di inclusione lavorativa nell'ambito delle politiche attive del lavoro ed a sanare la morosità pregressa se non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e da un rappresentante del Comune di residenza.

Il contributo è erogato direttamente al proprietario a seguito della sottoscrizione dell'impegno con cui lo stesso si obbliga a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e a non aumentare il canone di locazione.

Il contributo massimo erogabile è pari a:

- € 1.500,00 per alloggio/contratto;
- € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare a canone più basso.

MISURA 3

La misura consiste nell'erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, anche a libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative. Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.

Il contributo massimo erogabile è pari a:

Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale” via Pinidolo 9, 25064 Gussago Brescia

Tel 030/2524684 fax 030/2520401 e-mail amministrazione@pdzbovest.it sito www.pianodizonabresciaovest.it

Codice Fiscale e Partita Iva n 02927940987



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“OVEST SOLIDALE”

- € 5.000 ad alloggio/contratto

MISURA 4

La misura consiste nell'erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranches), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza.

Il contributo massimo erogabile è pari a:

- € 1.500 a alloggio/contratto

4. RISORSE FINANZIARE STANZIATE PER LA MISURA

L'Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale” gestirà direttamente l'erogazione dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia depurati di quanto erogato con il precedente bando, assegnando le risorse ai progetti presentati sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste sino all'esaurimento dei fondi complessivi.

Nell'ambito del presente intervento i Comuni possono stanziare anche le eventuali economie del Fondo sostegno all'affitto (DGR n. 2207/2014 e n. 3495/2015) e del reddito di autonomia (DGR n. 4154/2015) che risultano già in capo ai rispettivi bilanci. Rimane comunque in capo ai singoli Comuni la rendicontazione di tali fondi.

Gli stanziamenti possono altresì essere integrati dai Comuni con risorse proprie o con agevolazioni e benefici fiscali.

ART. 5 ACCESSO AL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE DELLE SPETTANZE

Le domande di contributo saranno raccolte presso gli uffici Servizi Sociali del Comune di residenza a partire dal 1 Settembre 2018 sino al 30 Novembre 2019.

Ogni singolo Comune espletate le procedure di verifica dei requisiti ed a seguito della sottoscrizione dell'accordo previsto da precedente articolo 2 procederà all'invio della domanda in Azienda per la verifica della permanenza del budget necessario alla copertura dell'intervento.

Una volta ottenuto il benestare dell'Azienda, la gestione del progetto e la successiva erogazione del contributo rimarrà di competenza del Comune di residenza.

Tutte le risorse devono essere utilizzate entro il 30 Novembre 2019.

ART. 6 ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DEI COMUNI

I singoli Comuni sono tenuti ad effettuare controlli a campione sulle richieste pervenute ai sensi della normativa vigente per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario il Comune procederà alla revoca del beneficio dandone comunicazione all'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale.

ART. 7 INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS N. 196/2003



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso pubblico in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche e integrazione. Tutti i dati personali che verranno in possesso dell'Azienda Speciale Consortile, dei Comuni e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del citato decreto legislativo 196/03. I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.